

Rischio autoriciclaggio per la regolarizzazione delle Cripto attività di Vincenzo José Cavallaro

La regolarizzazione delle cripto attività detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale deve fare i conti con il rischio concreto di contestazione del delitto di autoriciclaggio da parte delle competenti Procure della Repubblica. La legge di Bilancio per il 2023 (comma 142), prevede infatti che *“Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”*.

La presentazione della specifica dichiarazione di emersione delle cripto attività produce dunque i propri effetti solo ai fini:

- a) della definizione della sanzione sul monitoraggio fiscale a carico di persone fisiche ed enti non commerciali che hanno detenuto cripto attività e che aderiscono alla procedura di regolarizzazione;
- b) della definizione delle imposte sui redditi e delle relative sanzioni correlate con la detenzione di dette attività.

Nessuna copertura penale è stata, di contro, prevista per i delitti di riciclaggio od autoriciclaggio commessi in connessione con la detenzione delle cripto attività, anche se il reato presupposto del riciclaggio o dell’autoriciclaggio è un reato tributario previsto e punito dal Dlgs 74/2000. Si tratta di una precisa scelta legislativa visto che in capo a chi accede alla regolarizzazione, spetta l’onere di dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite.

Come è noto, nell’ambito delle due trascorse edizioni della Voluntary disclosure, era stata infatti prevista una precisa causa di esclusione della punibilità per i delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio nei limiti in cui il reato presupposto fosse stato un reato tributario il cui profitto era incorporato nelle attività oggetto di emersione. L’art. 648 ter del codice penale punisce, infatti, con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. L’investimento in cripto attività del provento di delitti, anche tributari, è una condotta in concreto idonea a spezzare la tracciabilità in quanto pone seri ostacoli alla identificazione dell’origine dei fondi impiegati. In capo all’Agenzia delle Entrate, i cui funzionari sono obbligati a trasmettere specifica notizia di reato alle Procure della Repubblica, ed alla Guardia di Finanza che sicuramente sarà chiamata a coadiuvare le Procure su un compito così delicato, spetta la valutazione circa la dimostrazione della liceità delle somme investite in cripto attività. Non si può infatti nascondere come l’investimento in cripto attività, negli ultimi anni, sia stato scelto come modalità di reimpiego del denaro profitto di svariati delitti. Basti pensare che in caso di attacchi informatici, i criminali informatici, di solito, chiedono il pagamento del riscatto in cripto valute proprio per ostacolare la provenienza delittuosa di tali somme.



Vista la delicatezza della materia, chi decide di accedere alla regolarizzazione di cripto valute deve dunque attentamente valutare l’origine dei fondi che sono alla base della preconstituzione della provvista investita. Se l’origine di tali fondi è in connessione con reati tributari, anche prescritti, o l’origine è dubbia gli incaricati di pubblico servizio (i funzionari dell’Agenzia delle Entrate) chiamati a valutare la domanda di regolarizzazione saranno infatti obbligati a trasmettere alla competente Procura della Repubblica specifica notizia di reato per autoriciclaggio in capo al soggetto che accede alla regolarizzazione.

WWW.ARKIOSLEGAL.COM

LONDON

53 Chadndos Place
London | WC2N 4HS
+44 (0) 20 78 12 65 80

MILAN

Largo Donegani 3
Milan | 20121
+39 02 86 92 045

ROME

Via Civinini 37
Rome | 00197
+39 06 541 0102

FLORENCE

Via Delle Forbici 5
Firenze | 50133
+39 0577 43195

ISTANBUL

Tünel Geçidi Business
Center B-317 Beyoğlu
Istanbul | 34430
+90 212 251 65 12

DUBAI

One Sheikh Zayed Rd
Dubai | UAE
+97 14 70 50 386

LUXEMBOURG

68 Rue des Aubépines
Luxembourg | 1145
+352 26 25 84 67